

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventitre, il giorno dodici (12) del mese di gennaio, alle ore nove e quarantacinque.

In Siena, nel mio studio in Via del Giglio 14.

Avanti a me Dottor ALFREDO MANDARINI, Notaio in Siena iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano, è comparso il Signor:

- **FERRINI ANDREA**, nato a Colle di Val d'Elsa il dì 27 agosto 1977, residente a Monteriggioni, Via IV Novembre 60. Comparsente della cui identità personale io notaio sono certo, cittadino italiano, il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.**" a socio unico con sede in Monteriggioni, Via Cassia Nord numero 150, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila), iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena con il numero di codice fiscale e partita IVA 01069370524 e al R.E.A. con il numero SI - 118021, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea della suddetta società, che si riunisce oggi in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di ampliamento dell'oggetto sociale (per permettere alla società di gestire e organizzare strutture ricettive di cui alla L.R.T. numero 86/2016);

2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 30 del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico della società signor FERRINI ANDREA il quale, chiamato me notaio a fungere da segretario, constata e fa constatare:

- che è presente l'intero capitale sociale portato dal Comune di Monteriggioni, unico socio, qui rappresentato dal Dr. FROSINI ANDREA, in qualità di Sindaco, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 29 dicembre 2022 numero 89/2022;

- che è presente l'organo di amministrazione della società nella persona di esso stesso Presidente quale Amministratore Unico;

- che ricorrendone i presupposti di legge la società non annovera fra i propri organi il Collegio Sindacale;

e dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che precede.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i motivi che inducono a proporre di ampliare le attività che compongono l'oggetto sociale per permettere alla società di svolgere anche l'attività di gestione ed

organizzazione di strutture ricettive di cui alla L.R.T. numero 86/2016, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

L'assemblea dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso del socio unico

DELIBERA

- di integrare l'oggetto sociale così che la società possa svolgere l'attività di gestione ed organizzazione di strutture ricettive di cui alla L.R.T numero 86/2016;

- di modificare conseguentemente l' articolo 4 del vigente statuto sociale come segue:

"Articolo 4

Scopo e attività che costituiscono l'oggetto della società

Il Comune di Monteriggioni (SI) esercita sulla società il controllo analogo ed affida alla stessa direttamente contratti pubblici aventi per oggetto attività, di produzione di beni e servizi nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nell'ambito delle attività affidate e di seguito indicate che costituiscono l'oggetto della società, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Monteriggioni. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società. Il mancato rispetto del predetto limite costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e dell'art. 15 di cui al D.Lgs. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. può svolgere attività di produzione di beni e servizi nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ed in particolare, in via indicativa e non esaustiva negli ambiti sottoindicati:

- servizi di accoglienza/informazione turistica con il fine di valorizzare i percorsi culturali/didattici e museali del territorio secondo modalità ed indirizzi individuati dal Comune di Monteriggioni;

- gestione ed organizzazione dei siti monumentali e strutture museali;

- programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali;

- gestione dei parcheggi e dell'aree di sosta attrezzata ed attività connesse secondo le modalità, condizioni e tariffe che saranno stabilite dal Comune di Monteriggioni;

- manutenzione del verde pubblico e viabilità;
- gestione immobili di proprietà comunale;
- gestione ed organizzazione di strutture ricettive di cui alla L.R.T. numero 86/2016;
- programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali;
- servizi cimiteriali;
- servizi scolastici;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente in relazione alle attività sopra richiamate, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- la Società può assumere finanziamenti dal Socio Unico nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia."

Stante le modifiche come sopra apportate il Presidente presenta all'assemblea il testo aggiornato dello statuto sociale che viene approvato alla unanimità, articolo per articolo e nel suo complesso e che firmato dal Comparente e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa volontà del Comparente.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'odierna assemblea alle ore dieci (10,00).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

* * * * *

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (General Data Protection Regulation), il comparente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte minima a mano da me Notaio in due fogli di cui sono occupate sei pagine per intero e due righe della settima pagina fin qui, è stato da me Notaio letto al Signor comparente, il quale, da me interpellato, riconosciuto conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive, alle ore dieci e dieci (10,10).

F.TO ANDREA FERRINI

" DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO
ALLEGATO "A" AL NUMERO 58407/30997 REPERTORIO

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società denominata: «**MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.**» ha regolato il proprio funzionamento dal presente statuto.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Monteriggioni (Si).
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove; nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Articolo 3

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050

Articolo 4

Scopo e attività che costituiscono l'oggetto della società

Il Comune di Monteriggioni (SI) esercita sulla società il controllo analogo ed affida alla stessa direttamente contratti pubblici aventi per oggetto attività, di produzione di beni e servizi nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nell'ambito delle attività affidate e di seguito indicate che costituiscono l'oggetto della società, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Monteriggioni. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società. Il mancato rispetto del predetto limite costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e dell'art. 15 di cui al D.Lgs. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. può svolgere attività di produzione di beni e servizi nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico ed in particolare, in via indicativa e non esaustiva negli ambiti sottoindicati:

- servizi di accoglienza/informazione turistica con il fine di valorizzare i percorsi culturali/didattici e museali del territorio secondo modalità ed indirizzi individuati dal Comune di Monteriggioni;

- gestione ed organizzazione dei siti monumentali e strutture museali;

- programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali;

- gestione dei parcheggi e dell'aree di sosta attrezzata ed attività connesse secondo le modalità, condizioni e tariffe che saranno stabilite dal Comune di Monteriggioni;

- manutenzione del verde pubblico e viabilità;

- gestione immobili di proprietà comunale;

- gestione ed organizzazione di strutture ricettive di cui alla L.R.T. numero 86/2016;

- programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali;

- servizi cimiteriali;

- servizi scolastici;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente in relazione alle attività sopra richiamate, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Per lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale;

- la Società può assumere finanziamenti dal Socio Unico nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero e zero), interamente di proprietà del Comune di Monteriggioni.

I conferimenti devono essere effettuati in danaro e nel rispetto del quarto comma dell'art.2464 c.c.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, il socio unico, quale amministrazione di cui all'art. 1, co. 3, della L. 196/2009, non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore della società controllata, che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 6

Finanziamenti

Salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, il socio unico, quale amministrazione di cui all'art. 1, co. 3, della L. 196/2009, non può effettuare

amenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore della società controllata, che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alla società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purchè le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Fuori dai casi precedentemente indicati, la società potrà acquisire dal socio unico finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Per quanto concerne il rimborso dei finanziamenti ed i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2467 c.c..

Articolo 7

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito. La deliberazione di emissione deve essere assunta dall'organo amministrativo con voto unanime, deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e risultare in ogni caso da verbale depositato ed iscritto nel Registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere superato se la società è in grado di fornire idonee garanzie.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Si applica l'art.2483 c.c.

Articolo 8

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dell'organi di controllo, quest'ultimo se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri

sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 9

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Il deposito al Registro Imprese deve essere effettuato entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Articolo 10

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 11

Organo Amministrativo

Il Comune di Monteriggioni esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. A tale riguardo l'Organo amministrativo dovrà redigere periodicamente, almeno due volte l'anno, dei reports da presentare all'Assemblea dei soci i quali illustrino in maniera esaustiva le attività svolte dalla società ed i relativi costi, le attività che si sono programmate e le risorse finanziarie con le quali si intende farvi fronte, eventuali situazioni anche potenziali di criticità finanziaria o di insolvibilità, al fine di consentire all'assemblea dei soci di poter porre tempestivamente in essere i necessari interventi correttivi.

L'Amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione composto di 3 o 5 membri, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, in questo ultimo caso l'amministrazione è collegiale.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Nella scelta degli amministratori, il comune di Monteriggioni assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli

amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Non possono fare parte dell'organo amministrativo e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del c.c.

Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 12

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 c.c..

E' fatto divieto stipulare con i dirigenti patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 cod. civ.

Articolo 13

Nomina, durata, revoca e cessazione dell'organo amministrativo

L'Organo amministrativo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea, resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dal socio unico al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

All'atto della nomina si applica il secondo comma dell'art.2475 c.c.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se l'amministratore era stato nominato a tempo determinato e la revoca avviene senza giusta causa.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Tale disposizione non si applica se il risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.

All'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano le disposizioni dell'art.2386 c.c.

Articolo 14

Presidente del consiglio di amministrazione

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

A parità di voti risulterà eletto presidente l'amministratore più anziano. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può eleggere anche un vice presidente. Presidente e vice presidente sono rieleggibili.

Il vice presidente, qualora nominato, svolge unicamente la funzione di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di questo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, lo stesso si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente, ovvero in sua assenza o in caso di impedimento dal vicepresidente se nominato, oppure se il vicepresidente non è stato nominato dal consigliere più anziano.

La convocazione deve avvenire mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, ove nominato, mediante servizio postale, telegramma, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 28 del presente statuto.

Articolo 16

Delibere del consiglio di amministrazione

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente a meno che il consiglio sia composto di due soli membri nel qual caso ove vi sia parità la proposta si intenderà respinta.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza prevista per il quorum deliberativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, può compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

Sono in ogni caso attribuite all'organo amministrativo, a norma dell'art.2475, ultimo comma del c.c., le seguenti competenze:

- a) la redazione del progetto di bilancio;
- b) la redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- c) la decisione di aumento del capitale ex art.2481 c.c.

Per il compimento dei seguenti atti, gli amministratori dovranno richiedere la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive.

Articolo 18

Organi delegati

Qualora sia nominato un consiglio di amministrazione, lo stesso può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca dell'amministratore delegato, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, le modalità di esercizio della delega.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nei casi previsti dalla legge è possibile costituire comitati con funzioni consultive o di proposta, ai componenti di tali comitati non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 19

Rappresentanza sociale

Il potere di firma e la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza o in caso di impedimento, al Vicepresidente se nominato ed inoltre all'amministratore delegato nei limiti delle rispettive deleghe.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Si applicano le disposizioni dell'art.2475-bis, secondo comma c.c.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

All'Amministratore Unico o ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e del decreto al quale lo stesso rinvia.

Fino all'emanazione del decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 95/2012.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

dell'attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Per la carica di Vicepresidente non spettano compensi aggiuntivi.

Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Articolo 21

Responsabilità

Salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 175/2016, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Essi devono adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro competenze specifiche.

Verso di essi può essere promossa azione sociale di responsabilità a seguito della deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

Le modalità e gli effetti dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono disciplinate a norma dell'art.2476 c.c.

Articolo 22

Controllo giudiziario sull'amministrazione

Nelle società a controllo pubblico, anche costituite in forma di società a responsabilità limitata, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Se oltre l'ottanta per cento del fatturato non è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 23

Revisore e Organo di controllo

Nella società la funzione di revisione legale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010 è affidata ad un revisore

legale dei conti o ad una società di revisione.

Ferma restando l'obbligatorietà della nomina di un revisore, la società si riserva la possibilità di adottare un assetto dei controlli maggiormente articolato, nominando oltre al revisore o la società di revisione, un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) al quale affidare la vigilanza di cui all'art. 2403 c.c..

Nel caso in cui venga nominato un collegio sindacale, per la selezione dei membri si rinvia alla L. 120/2012 in materia di quote di genere.

L'organo di controllo nominato resta in carica secondo le disposizioni di legge in materia.

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea, il compenso dell'organo di controllo, ove nominato in aggiunta al revisore, è stabilito nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e del decreto al quale lo stesso Testo Unico rinvia, fino all'emanazione del decreto il compenso è determinato dall'assemblea.

All'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 24

Decisioni dei soci

E' riservata alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'amministratore unico, del Presidente e dei Consiglieri in caso di organo amministrativo collegiale, e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del revisore e dell'organo di controllo;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c.;

Articolo 25

Dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di

poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trattare.

Articolo 26

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio che risulta dal Registro Imprese.

La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente:

- il giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati con supporti tecnologici;
- le materie all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci mediante fax, posta elettronica con avviso di avvenuta ricezione o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la tempestiva informazione ovvero, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita ai soci; in ogni caso l'avviso deve essere comunicato o spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e l'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27

Assemblea

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni a norma dell'art.2364, secondo comma del codice civile, così come richiamato dal primo comma dell'art.2478-bis c.c.

Il maggior termine si renderà necessario ogni qualvolta lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, anche per la redazione del proprio bilancio d'esercizio.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art.2428 del c.c.

Gli atti di indirizzo recanti gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, sono approvati mediante l'assemblea soci.

Le decisioni dell'assemblea sono sempre adottate con metodo assembleare.

Articolo 28

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 29

Rappresentanza del socio in assemblea

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da altro soggetto anche non socio, esclusi gli amministratori, i dipendenti ed i membri dell'organo di controllo della società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

I delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il

legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. Il delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Articolo 30

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente, qualora se ne ravvisi la necessità, ha altresì il potere di proporre le procedure, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio con il compito di redigere il verbale. Per le deliberazioni inerenti modifiche dello statuto, ai sensi dell'art.2480 c.c., il verbale è redatto da un notaio e si applica l'art.2436 c.c.; in tal caso non occorre la presenza del segretario.

Il verbale deve riportare le informazioni di cui al primo comma dell'art.2375 c.c. e deve riassumere, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvederà, entro i termini e nell'osservanza di quanto disposto dall'art.2423 e seguenti del codice civile, a redigere il bilancio di esercizio.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo verrà ripartito tra i soci a meno che l'assemblea non ne disponga per ulteriori accantonamenti a riserve straordinarie.

I dividendi non riscossi, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore del fondo di riserva della società.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge

all'art.2484 c.c., e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art.2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'art.2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Articolo 33

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175/2016 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

F.TO ANDREA FERRINI

" DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO

Registrato a Siena il **20/01/2023**

al numero **288** Euro **200,00**

Copia conforme all'originale che si rilascia

in carta libera per gli usi di legge.

Siena,